



Consiglio regionale della Toscana
Mozione n. 842
Prot. n. 14163/2.18.1 del 23.10.2009

Mozione: In merito al riordino dei Consorzi di bonifica in Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE,

IN RELAZIONE alla Proposta di legge presentata dalla Giunta regionale con lo scopo di apportare modifiche alla legge regionale n. 34 del 5 maggio 1994 "Norme in materia di bonifica" e di procedere al riordino dei Consorzi di bonifica in Toscana;

CONSIDERATO CHE:

- in questi anni è stato costantemente disatteso il disposto dell'art. 40 che prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio una relazione triennale concernente l'attuazione del programma regionale di bonifica, "contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni di competenze delle province, nonché tutti gli altri elementi che possano consentire la migliore valutazione dei risultati raggiunti", strumento fondamentale per monitorare ed eventualmente dare elementi di correzione in merito alla gestione dei piani triennali generali di bonifica, alla corretta gestione dei consorzi, al monitoraggio delle opere e dell'utilizzo dei fondi;
- in questa *vacatio* di ogni tipo di monitoraggio e verifica si sono venute a creare situazioni di criticità particolarmente preoccupanti; in particolare:
 - vi sono stati problemi di interpretazione e applicazione circa la possibile esenzione dal pagamento del contributo consortile per tutti quegli immobili già assoggettati al pagamento della tariffa del servizio idrico integrato;
 - non sono state rimosse le sperequazioni nell'applicazione del tributo, come la questione dell'eliminazione della quota minima per i contribuenti che non raggiungono l'importo stabilito per legge, che si concretizza nella richiesta di pagamento di importi superiori rispetto a quelli che l'ente avrebbe titolo ad esigere, e comunque assolutamente non commisurati ai servizi effettivamente erogati;
 - sono emersi fondati motivi di contenzioso, stante la corposa giurisprudenza in materia sull'esistenza del diritto soggettivo all'esonero in virtù della carenza di beneficio (877/84 Cassazione SS.UU. civile) sulla predeterminazione della spesa quale presupposto per verificare la sussistenza del beneficio (7322/93 Cassazione I° civile) sulla natura fondiaria, quindi direttamente incidente sull'immobile, del beneficio (7511/93 Cassazione I° civile) sull'onere della prova del beneficio a carico dell'ente impositore (8957/96 SS.UU. civile);



- vi sono Comunità montane che, dopo una sospensione decennale, hanno deciso di reintrodurre il contributo di bonifica, con stime di gettito assai limitate ma con elevati costi dei meccanismi di imposizione e riscossione;
- nell'imposizione della tassa il mancato aggiornamento catastale, specie per le situazioni colturali, ha provocato evidenti sperequazioni per la piccola proprietà posta in zone marginali e svantaggiate;
- in relazione al disposto della vigente legge regionale n. 34/94 e successive modificazioni, non si è proceduto a:
 - verificare se è stata effettuata la ricognizione delle opere di bonifica mediante l'inventariazione delle opere pubbliche di bonifica realizzate dalla Regione e già completate e di quelle che presentano le caratteristiche di opere idrauliche, di acquedotti e strade, già completate all'epoca del trasferimento delle competenze di bonifica dallo Stato alle Regioni (artt. 54 e 55);
 - monitorare e quantificare il concorso degli enti locali alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, come previsto dall'art. 3;
 - verificare l'effettiva, prevista erogazione di contributi regionali in conto capitale per l'attuazione di nuove opere di bonifica di competenze privata fino alla concorrenza del 35% della spesa riconosciuta ammissibile (70% nelle zone svantaggiate) (art. 36);
 - verificare l'esistenza e l'utilizzo di fondi speciali per finanziare interenti non programmati, ma necessari in conseguenza di eventi imprevedibili (art. 38), e per eseguire, su impulso della Giunta regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche attinenti i comprensori di bonifica (art. 39);
 - verificare se sia stato attivato e completato il piano straordinario di manutenzione per le opere pubbliche di bonifica che presentano i requisiti di opere idrauliche, di acquedotti e di strade, fino alla definizione dei procedimenti di classificazione e consegna agli enti competenti per la loro gestione (comuni, province e Regione), come previsto dagli artt. 54 e 55;
 - verificare se siano state stipulate, così come indicato dalla legge (38/2004), le convenzioni con le varie AATO al fine di sciogliere l'importante nodo della quota loro spettante da versare ai consorzi;
- che è opportuno e urgente verificare inoltre:
 - la classificazione dei territori e le problematiche inerenti i territori confinanti con altre regioni;
 - il funzionamento dei consorzi di bonifica, con particolare riferimento alla contribuzione, alle modalità e alle spese di esazione, alle spese di funzionamento e di attività dei consorzi, alle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

alla luce di quanto sopra, ed in considerazione dei nuovi compiti affidati a questi enti, così come in considerazione del consistente flusso di finanziamenti di cui sono beneficiari per la



realizzazione di nuove opere sia di bonifica, sia idrauliche anche a seguito della destrutturazione dei Geni Civili e del trasferimento delle competenze da questi alla Province che si avvalgono mediante – convenzioni – delle strutture tecniche dei consorzi;

**IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE**

a riferire urgentemente al Consiglio riguardo alle modalità di applicazione della legge regionale 34/94, colmando così la grave lacuna della mancata presentazione, ormai da oltre un decennio, delle prescritte relazioni -necessarie anche per individuare i necessari correttivi e modifiche all'attuale normativa e per verificarne la corretta applicazione-, in modo da procedere al necessario riordino dei Consorzi di bonifica, con eventuali modifiche delle loro dimensioni territoriali, soltanto dopo aver effettuato tutti gli accertamenti, le verifiche e i monitoraggi previsti dalle norme regionali vigenti.

Marco Carraresi

Luca Paolo Titoni

Giuseppe Del Carlo